

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4810

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CACCIATORE, MINASI e BERNARDI

*Presentata il 24 gennaio 1968*

### Indennità per i giudici conciliatori e i vice conciliatori

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1963 la Commissione giustizia approvò all'unanimità un ordine del giorno presentato dagli onorevoli Cacciatore e Fortuna in cui si ravvisava, tra l'altro, l'opportunità di assicurare ai giudici conciliatori una adeguata indennità. Purtroppo, come spesso accade, tale ordine del giorno, che aveva ricevuto il parere favorevole del relatore e del Governo, è rimasto inascoltato e non si è ritenuto necessario prendere in proposito alcun provvedimento. Per tale ragione, conseguenti a quanto allora richiesto, riteniamo ora opportuno e necessario che l'istanza formulata nell'ordine del giorno del 1963 trovi una più precisa formulazione nella proposta di legge che presentiamo e che prevede una indennità fissa mensile per i giudici conciliatori ed i vice conciliatori.

Non v'è dubbio, infatti, che l'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che stabilisce la gratuità di detti uffici, è da ritenersi inattuale, in quanto la figura del magistrato onorario, residuo di una impostazione ormai arcaica ed anacronistica, non ha più alcuna ragione di essere e mal si colloca in una società moderna. Ci conforta a questo proposito che la stessa commissione per l'Ordinamento giudiziario (secondo quanto pubblicato nel numero settembre-ottobre 1965 della *Rassegna dei Magistrati*), pur esprimendosi in favore dell'abolizione degli uffici di conciliazione, con la conseguente trasformazione delle preture rette da magistrati onorari, abbia ravvisato la necessità di stabilire che a

detti magistrati onorari venisse corrisposta una indennità mensile.

In occasione della discussione del disegno di legge (Camera n. 2625) per l'aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori si è giustamente asserito che il vecchio istituto del conciliatore, così come oggi è strutturato, è legato ad un tipo di società in estinzione. A riprova di ciò si affermò, con dati precisi, che, mentre la litigiosità è in costante aumento, ci si trova di fronte ad una forte diminuzione dell'attività dei conciliatori. Si parlò allora di « atrofia funzionale e strutturale » dell'ufficio e si rilevò come il problema non si sarebbe risolto — ma anzi si sarebbe aggravato — aumentando la competenza per valore per i conciliatori.

Ma se è pur vero che il vecchio istituto del conciliatore, così come è configurato, è ormai superato, travolto da una realtà sociale sempre più complessa e dinamica, ciò non vuol dire che esso debba essere cancellato, eliminando una forma di giustizia semplice, alla portata di ogni cittadino.

Paolo Molla, nel suo manuale per i conciliatori del 1893, scrive: « L'indole e il fine di questo istituto si è quello di tutelare le controversie di piccola importanza, agevolandone il corso del giudizio sia col mettere il magistrato più vicino a colui che ha bisogno del suo ministero, sia col diminuire le spese, sia finalmente col rendere più fa-

cile e probabile la conciliazione ». E continua: « Viene con questa specie di giurisdizione creato un magistrato onorario popolare, e per forza di cose, comunale... ». Da quando il Molla scriveva queste parole sono passati più di settant'anni e l'istituto del conciliatore ha ripiegato su se stesso; si tratta ora di iniziare a dargli un assetto più rispondente alla realtà dei nostri giorni.

È in questo senso che la nostra proposta di legge acquista il suo significato. Introducendo il principio della non gratuità dell'ufficio del conciliatore e vice conciliatore, noi

non intendiamo correggere un sistema di cui noi stessi auspichiamo la radicale trasformazione. Pensiamo però che in attesa di tale trasformazione, sia doveroso riconoscere il lavoro cui questi magistrati si dedicano in condizioni disagiati, riconoscere il fatto che chi lavora, chiunque esso sia, deve essere pagato.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento previsto dal capitolo 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è soppresso.

### ART. 2.

Dopo l'articolo 27 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, viene inserito il seguente articolo 27-bis:

« Al giudice conciliatore e al vice giudice conciliatore spetta una indennità fissa mensile di lire 40.000 quando abbiano giurisdizione in comuni con più di 10.000 abitanti e di lire 25.000 mensili quando i comuni abbiano meno di 10.000 abitanti ».

### ART. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con riduzione dello stanziamento previsto dal capitolo 2523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.